

## *11. Le società di persone.*

### **11.3. Società semplice ed s.n.c.:**

Modifiche atto costitutivo;  
scioglimento del rapporto sociale e  
liquidazione della singola quota; scioglimento  
della società; estinzione della società.

Prof.ssa Emanuela Arezzo  
Corso di Diritto Commerciale

# Modifiche dell'atto costitutivo

Art. 2252 c.c.

“il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di *tutti i soci*, se non è convenuto diversamente”.

N.B. Possibilità di introdurre la regola della maggioranza tramite apposite clausole statutarie.

Pubblicità:

- Le modifiche dell'atto costitutivo vanno iscritte nel registro delle imprese ai fini della pubblicità legale;
- Nella s.n.c. irregolare, esse debbono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (pena la non opponibilità)

# Scioglimento del singolo rapporto sociale

Natura aperta del contratto di società



## Principio di conservazione della società:

Il venir meno della pluralità dei soci non comporta lo scioglimento dell'intera società, bensì l'**esigenza di ridefinire le relazioni patrimoniali** tra i soci uscenti ed i soci superstiti.

Art. 2272, 4): la società si scioglie “quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita”.

# Scioglimento del singolo rapporto sociale

## Cause di cessazione del singolo rapporto sociale:

- a) La morte del socio;
- b) Il recesso del socio;
- c) L'esclusione del socio:
  - 1) Esclusione di diritto;
  - 2) Esclusione facoltativa.

# La morte del socio

## Regola generale:

Nel caso di morte di un socio, gli altri sono tenuti a **liquidare la quota** agli **eredi** nel termine dei **sei mesi** successivi all'evento (art. 2284 c.c.; art. 2289, 4°, c.c.).

## Altre due possibilità:

- Scioglimento anticipato della società;
- Continuazione della società con subingresso degli eredi del defunto.

# Il recesso del socio (art. 2285)

Cosa è il diritto di recesso?

Quando e come può operare?

Distinzione:

- Società a tempo indeterminato
- Società contratta per tutta la vita del socio

Recesso libero;  
Preavviso di 3 mesi.

- Società a tempo determinato

- Recesso per giusta causa;
- Recesso per cause previste nel contratto

# L'esclusione del socio

## Esclusione di diritto (art. 2288):

- Fallimento del socio;
  - L'esclusione opera dal giorno della dichiarazione di fallimento;
- Socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della **quota**.
  - L'esclusione opera all'avvenuta liquidazione della quota.

# Segue: l'esclusione facoltativa

- A. Gravi inadempienze di obblighi che derivano dal contratto sociale o dalla legge;
  - 1. Mancata esecuzione dei conferimenti;
  - 2. Violazione del divieto di concorrenza;
  - 3. Comportamento ostruzionistico del socio.
- B. Interdizione, inabilitazione, condanna che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;
- C. Sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento promesso:
  - 1. Perimento della cosa promessa in proprietà;
  - 2. Perimento della cosa conferita in godimento;
  - 3. Sopravvenuta impossibilità/inidoneità a svolgere la prestazione d'opera manuale o intellettuale.



# Procedimento di esclusione

A. Deliberazione adottata a **maggioranza** dei soci calcolata **per teste**.

B. Diritto del socio di fare **opposizione** entro i trenta giorni dalla comunicazione ricevuta.

N.B. nel caso di società composta da due soci, l'esclusione viene pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio.

# Liquidazione della quota del socio escluso

Il socio escluso avrà diritto alla liquidazione della propria quota: *recte*, alla liquidazione di **“una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”** (art. 2289, 1°, c.c.);

- N.B. non avrà diritto alla restituzione dei beni conferiti in godimento o proprietà;
- Il pagamento della somma va effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento;
- La stima del valore della quota si fa in base alla **situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto**,
  - tenendo anche conto di eventuali operazioni ancora in corso;
- Responsabilità del socio uscente o degli eredi per le obbligazioni sociali contratte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

# Scioglimento della società

Cause di scioglimento della società semplice e s.n.c.:

1. Decorso del termine;
  - Possibilità di proroga esplicita o tacita (a tempo indeterminato);
2. Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  - Insanabile discordia fra i soci tale da paralizzare l'attività di impresa;
3. Volontà di tutti i soci;
4. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci, scaduti i sei mesi da quando essa è venuta a mancare;
5. Cause previste dal contratto sociale.

# Scioglimento della società

Nella s.n.c. sono ulteriori cause di scioglimento della società:

1. **Fallimento** della società;
2. Provvedimento dell'autorità governativa con cui si dispone la **liquidazione coatta amministrativa**.

Nella s.n.c. alla decisione di **proroga della società** può fare **opposizione** il creditore particolare del socio, entro tre mesi dall'iscrizione nel r.i.;

- se il tribunale accoglie l'opposizione, la società deve liquidare la quota del socio debitore entro tre mesi dalla notificazione della sentenza.

In caso di **proroga tacita**, ogni socio può esercitare il **diritto di recesso** con preavviso di tre mesi.

# Il procedimento di liquidazione

1. Nomina dei liquidatori = unanimità, o in caso di disaccordo, Presidente del Tribunale.
  1. Unica eccezione: nel caso in cui il contratto preveda autonome modalità di liquidazione.
2. Con l'accettazione della nomina, i liquidatori si sostituiscono agli amministratori = passaggio di consegne:
  - a) Consegna dei beni e dei documenti sociali;
  - b) Consegna del “conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto” (bilancio);
  - c) Presa in consegna dei beni e documenti sociali da parte dei liquidatori;
  - d) Redazione e **sottoscrizione congiunta** dell'**inventario** (dal quale risulta l'attivo ed il passivo del patrimonio sociale).

# Poteri dei liquidatori

I liquidatori dispongono di tutti i poteri necessari per liquidare la società e, in particolare:

A. **Convertire in denaro** tutti i beni;

- Vendere, anche in blocco, i beni sociali;
- Fare transazioni;
- Stipulare compromessi.

B. **Pagare i creditori**;

- A tal fine possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, se i fondi disponibili sono insufficienti;
- Possono anche chiedere ulteriori somme “nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite” (art. 2280, 2° c.c.);

C. **Ripartire l'eventuale residuo tra i soci**.

N.B. hanno anche il potere di rappresentare in giudizio la società.

# Limiti dei poteri dei liquidatori

I liquidatori **non** possono:

1. Intraprendere nuove operazioni;

- Se contravvengono al divieto, divengono solidalmente e illimitatamente responsabili per le operazioni compiute (art. 2279 c.c.)

2. **Ripartire** tra i soci **i beni sociali** *fin quando non siano stati pagati tutti i creditori sociali* o accantonate le relative somme.

N.B. si applica in via residuale la disciplina sugli amministratori (quanto a doveri e responsabilità).  
(art. 2276 c.c.)

# Ripartizione dell'attivo

Ripagati tutti i creditori sociali, i liquidatori ripartiscono l'eventuale attivo convertito in denaro tra i soci;

Prima di tutto si rimborsa il **valore nominale dei conferimenti**;

L'eventuale **eccedenza** si ripartisce “in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni” (art. 2282 c.c.);



# Chiusura del procedimento di liquidazione

Nella **società semplice** non è prevista alcuna formalità.

Nella **s.n.c.** i liquidatori devono predisporre:

## 1. Bilancio finale di liquidazione:

- Rendiconto finale della gestione:
  - Entrate e uscite;
  - Situazione patrimoniale finale

## 2. Piano di riparto:

- Proposta di divisione dell'eventuale residuo tra i soci.

# Estinzione della società

- Con l'**approvazione** del bilancio finale, il procedimento di liquidazione ha termine e i liquidatori sono **liberati** nei confronti dei soci;
  - I liquidatori non sono tenuti a ripartire il residuo tra i soci (differenza con s.p.a.).
- I liquidatori debbono tuttavia chiedere la **cancellazione** della società dal r.i.;

Con la cancellazione la società si **estingue.**

N.B. La cancellazione si verifica ***anche se non tutti i creditori sono stati soddisfatti.***

i creditori insoddisfatti possono agire:

- Nei confronti dei **soci** (che restano sempre solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali)
- Nei confronti dei **liquidatori**, se il mancato pagamento è loro imputabile per colpa o dolo.

Nella s.n.c.:

I creditori possono presentare istanza di **fallimento**, *entro un anno* dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.